

EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO 24 FEBBRAIO 2011 N.45
DEL GOVERNO

OR. - [L'articolo 5, comma 7 è così sostituito:
"7. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di 10 anni ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno; la prima rata scadrà alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima rata del prestito. Qualora l'erogazione del prestito avvenga nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico del beneficiario, sino al 30 Giugno o 31 Dicembre successivo."



OR. → L'articolo 6, comma 3 è così sostituito:
"3. Al fine del riconoscimento dell'aliquota agevolata dell'imposta monofase, l'operatore economico presenta apposita istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che, a seguito della decisione favorevole della Commissione assunta ai sensi del comma 1, comunica all'Ufficio Tributario l'ammissione al godimento dell'incentivo fiscale."

OR. → All'articolo 7, comma 4 dopo l'espressione "Direzione Generale della Finanza Pubblica" è aggiunta la seguente espressione:
"..., previa presentazione delle fatture e/o della documentazione a supporto degli oneri sostenuti, ..."

OR. All'articolo 8, comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
"Qualora l'inadempienza consista nel mancato pagamento di due rate consecutive del mutuo, la Commissione dichiara la revoca del credito e degli eventuali incentivi fiscali."

OR. L'articolo 8, comma 5, lettera a) è così sostituito:
"a) nel caso di credito agevolato: la cessazione del finanziamento, l'obbligo di restituzione del capitale maggiorato degli interessi al tasso legale all'istituto di credito, l'obbligo di restituzione all'erario delle somme da quest'ultimo erogate a titolo di interessi passivi sino alla data della revoca o decadenza maggiorate degli interessi al tasso legale. La restituzione dovrà avvenire entro 180 giorni decorrenti dalla data della revoca o decadenza. L'istituto di credito erogante è tenuto a rimborsare all'erario la quota di interessi passivi pagata dall'erario stesso rivalendosi sull'operatore per il recupero del capitale e degli interessi."

Al termine dell'articolo 8, comma 5, lettera b) è aggiunta la seguente espressione:
"... entro 180 giorni dalla data della revoca o decadenza."



27.04.2011
h. 22,20 -



